



# ***E. O. Ospedali Galliera - Genova***

(L.833/1978, art. 41; D.lgs n.517/1993 art. 4 c. 12)

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione  
(D.P.C.M. 14 luglio 1995)

DIREZIONE GENERALE

Dirigente responsabile:  
Funzionario referente:

Dott.Luigi BERTORELLO  
Sig.Fabbri Franco

Prot. gen. n.  
Genova,

/fb

## **ACCORDO AMMINISTRAZIONE/OO.SS. AREA COMPARTO**

**26 gennaio 2006**

### **Oggetto: protocollo di intesa relativo all'immissione in servizio di infermieri extracomunitari.**

In esecuzione del decreto 08.10.2004 reso dal Tribunale di Genova con cui è stato, tra l'altro, ordinato all'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" di definire, sentite le OO.SS. più rappresentative un piano di rimozione delle discriminazioni riguardanti l'accesso alle pubbliche selezioni a posti di infermiere dei cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia;

#### **I'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. firmatarie:**

preso atto che, al momento, il quadro normativo in materia si presenta frammentato e complesso, determinando situazioni di incertezza nei rapporti con i cittadini extracomunitari residenti in Italia, anche se la normativa in materia di accesso ai posti di lavoro nell'ambito del S.S.N. (personale del comparto) è dettata dall'art.2, comma 1, del D.P.R.n.220/2001 che prevede espressamente, riprendendo l'art.38, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, il possesso da parte del candidato del requisito della cittadinanza italiana ovvero di uno dei paesi della C.E.;

presa visione dell'art.27 del D.Lgs.n.286/1998, ed in particolare il comma 3, il quale conferma l'efficacia delle disposizioni precedenti che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività e dell'art.38 del successivo D.Lgs.n.165/2001 il quale dà facoltà al

solo Decreto del Presidente del Consiglio di individuare quegli specifici posti e funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza;

preso altresì atto che dalla lettura dell'art.27, comma 1, del citato D.Lgs.n.286/1998, come modificato dall'art.22 del D.Lgs.n.189/2002, si evince che la specifica professione dell'infermiere non è inclusa tra le attività determinate per le quali la cittadinanza italiana è presupposto;

considerato che l'art.2, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.286/1998, prevede espressamente che lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano e che nella sua qualità di lavoratore, è garantita parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani;

rilevato che sulla base di questa ultima norma legislativa la recente giurisprudenza emanata in materia di accesso al pubblico impiego da parte del cittadino extracomunitario ha riconosciuto come evidenti le finalità del legislatore di assicurare ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale lo stesso trattamento riservato ai lavoratori italiani, non solo allorchè il rapporto di lavoro si sia instaurato ma anche per quanto concerne l'astratta possibilità di instaurarlo.

ritenuto peraltro che in senso contrario si è espresso il Consiglio di Stato (Sez.II parere n.2592/2003 del 31/3/2004) il quale ha respinto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto avverso un provvedimento di esclusione di un cittadino extracomunitario da una graduatoria per il conferimento di supplenze, con la motivazione che l'art.2 del T.U. sull'immigrazione non ha portata abrogatrice della precedente normativa sull'accesso e che non vi sono dubbi di costituzionalità in merito alle vigenti disposizioni che richiedono il possesso della cittadinanza;

tenuto conto del parere emanato dalla Presidenza del Consiglio -Dipartimento Funzione Pubblica- n.96/2004 del 28.09.2004, secondo il quale gli infermieri extracomunitari, se autorizzati all'esercizio della professione in Italia, potrebbero essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso datori di lavoro privato e solo con rapporto di lavoro a tempo determinato presso strutture pubbliche;

richiamata l'Ordinanza del Tribunale di Genova dell'8.10.2004 con la quale il giudicante ha ritenuto di precisare che per l'assunzione degli infermieri professionali non è richiesto il requisito della cittadinanza italiana ordinando all'Ente di rimuovere ogni atto discriminatorio nei confronti di personale extracomunitario;

preso quindi atto come, successivamente all'espressione del parere della Presidenza del Consiglio di cui sopra, dalla lettura dell'art.37, comma 2 e 21 del D.P.R. 18.10.2004, n.334, si evince che anche le strutture pubbliche sono legittimate all'assunzione degli infermieri extracomunitari a tempo indeterminato tramite specifica procedura e che, in tal caso, il nulla osta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato.

dato quindi atto che, a seguito dell'emanazione del citato D.P.R. n.334/2004, il parere della Presidenza del Consiglio più volte menzionato non risulta più attuale;

ritenuto per quanto sopra, anche al fine di dare esecuzione al disposto della sentenza sopra richiamata ed evitare contenziosi che verrebbero, sia ad allungare i tempi per l'acquisizione di personale infermieristico, di difficile reperimento, che a vanificare i procedimenti selettivi, di prevedere, pur in presenza di una lacunosa tecnica legislativa, l'ammissibilità alle procedure selettive a posti di infermiere dei cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti specifici previsti dalla vigente normativa concorsuale


**convengono:**

1. di ritenere in linea con la prevalente dottrina e giurisprudenza in materia, nonché con quanto disposto dal Tribunale di Genova, la possibilità di procedere ad assunzioni anche a tempo indeterminato di infermieri extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione e tramite specifiche procedure;
2. di prevedere un costante monitoraggio dell'andamento della giurisprudenza che si formerà nell'area metropolitana in merito all'eventuale estensione del presente protocollo di intesa anche ad altre figure professionali, con particolare riferimento al profilo degli operatori socio sanitari (O.S.S.), e con il possibile ulteriore coinvolgimento di tutte le altre istituzioni locali interessate.
3. di prevedere altresì una verifica ed un approfondimento dei dispositivi di sentenza adottati dalla magistratura in ordine agli aspetti miranti a non discriminare, nell'accesso alla pubblica Amministrazione, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti ed in possesso dei restanti requisiti richiesti per l'assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, attraverso la forma concorsuale o tramite i centri per l'impiego;
4. ciò premesso, di provvedere agli eventuali ed opportuni adattamenti aziendali alle norme regolamentanti l'accesso alle pubbliche selezioni e/o all'assunzione tramite i centri per l'impiego, che rendano possibile la

compatibilità con quanto determinato nei dispositivi di sentenza adottati dalla magistratura.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Adriano Lagostena)



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

UILFPL 

C.G.I.L. 

C.G.I.L. FP 

C.G.I.L. FP 

FPS/CISL 

CONF. SAL. 

FIALS 